



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

Via dei Platani, 5 - 21053 Castellanza
Tel. 0331/50.42.33 – Fax 0331/50.26.88
Email: vaic81700p@istruzione.it - vaic81700p@pec.istruzione
C.F. 81009410127 - CODICE MECCANOGRAFICO vaic 81700p

Alle famiglie
Al personale scolastico
ai portatori di interesse

al DSGA

IC MANZONI - CASTELLANZA

OGGETTO: ESTENSIONE INGRESSO CON GREEN PASS A CHIUNQUE ACCEDE ALLE STRUTTURE DELLA SCUOLA

A partire dal 13/09/2021 **tutti** gli **accessi** nelle strutture scolastiche per tutte le persone saranno consentiti solo ed **esclusivamente** con esibizione e verifica della **certificazione** verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2:

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede** alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, **deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo **non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti** e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).”

Inoltre l'art. 1, c. 3 prevede:

“La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di **idonea certificazione** medica rilasciata secondo **i criteri definiti con circolare del Ministero della salute**”; per questo motivo, ai fini della corretta verifica dei requisiti di legge, i soggetti esentati dovranno trasmettere all'amministrazione la certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente con congruo anticipo rispetto al momento in cui intendono accedere alle strutture scolastiche.

Si mette inoltre in evidenza ciò che prevede il successivo c.4: “nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.

La violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nella sezione “privacy” del sito istituzionale è stata inserita la relativa informativa.

Castellanza, 12/09/2021

Il dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Rizzo